

GIUNTA REGIONALE

Spese per l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale

Il presente documento contiene le direttive che i Comuni devono osservare ai fini del rimborso da parte della Regione delle spese anticipate per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, di seguito denominate "elezioni regionali".

1. Rimborso delle spese anticipate dai Comuni per l'attuazione delle elezioni regionali.

Ai Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, le spese a carico della Regione sono rimborsate sulla base di un rendiconto da presentarsi direttamente alla Regione, secondo le indicazioni contenute nel presente documento.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni regionali con altre consultazioni elettorali, il rendiconto dei Comuni deve essere trasmesso, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 21 della legge 17.2.1968, n. 108, al competente organo statale, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali e prefettizie inerenti la materia. A riparto esecutivo, la Regione provvede al rimborso della quota di sua competenza.


2. Avvertenza

Si sottolinea *che il rendiconto si riferisce a spese anticipate dai comuni*, tuttavia, eccezionalmente, può comprendere talune spese il cui pagamento, in tutto od in parte, non sia stato ancora effettuato, essendo la scadenza fissata normativamente in data posteriore a quella della presentazione del rendiconto stesso (es. versamenti INAIL ecc.). *In tal caso, al rendiconto deve essere allegata apposita dichiarazione, a firma del responsabile di ragioneria, che specifichi la data della scadenza differita, la norma da cui trae origine e l'ammontare del pagamento differito.*

3. Spese riconosciute della Regione e rendicontabili da parte dei Comuni in cui svolgono solo le elezioni regionali.

Le spese anticipate dai Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, rimborsabili dalla Regione, sono suddivise nelle seguenti categorie:

A - Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali.



GIUNTA REGIONALE

Le spese per i compensi dovuti ai componenti di seggio sono rimborsate nelle misure previste dall'art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 62/2002, salve successive modificazioni. E' ammesso a rimborso anche il trattamento di missione spettante ai presidenti di seggio, se dovuto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70/1980, nella misura spettante ai dirigenti dello Stato e con le limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005.

Tra i componenti dei seggi, il trattamento di missione, ovviamente, sussistendone i presupposti, spetta ai soli presidenti, come puntualizza la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 1/2013 del 15/01/2013, riguardante le spese per le Elezioni politiche 2013.

B - Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale .

Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto dell'art. 15 del D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, del contratto collettivo di lavoro del comparto e delle altre vigenti disposizioni. L'autorizzazione è resa con apposito provvedimento e può essere disposta per il periodo che decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi e termina il trentesimo giorno successivo alla data della consultazione, in conformità alla Circolare del Ministero Interno F.L.10/2005. Decorsi dieci giorni dalla data della suddetta affissione, non è ammesso a rimborso il lavoro straordinario svolto nel periodo precedente la data del provvedimento di autorizzazione.

Non è ammissibile a rimborso il lavoro straordinario prestato prima dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali dal momento che, per la l.r. 9/2013 (Art. 12 comma 2), l'apertura degli uffici ai fini della sottoscrizione delle liste dev'essere assicurata dai comuni, *non più nei venti, bensì nei quindici giorni* antecedenti il termine di presentazione delle liste dei candidati. L'obbligatorietà di detta apertura non ha più, quindi, un inizio antecedente alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi che, come si è detto al precedente capoverso, per legge, segna l'inizio del periodo in cui è possibile autorizzare ed effettuare straordinario inerente gli adempimenti elettorali.

Si richiama l'attenzione sulla data di inizio dello straordinario rimborsabile, *che è quella dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi.*

La pubblicazione sul BURA del decreto di convocazione, non è, infatti, oggetto di specifica prescrizione della normativa elettorale regionale attualmente vigente, così come, del resto, non lo era per quella previgente, che, com'è noto, sul punto, recepiva il dettato della normativa statale (l.108/1968). Ne consegue che l'inizio dello straordinario elettorale rimborsabile non può che identificarsi con la data di



GIUNTA REGIONALE

affissione suddetta. In tal senso anche l'indirizzo seguito costantemente dal Ministero dell'Interno, anche in occasione delle elezioni regionali 2010.

C - Spese per l'assunzione da parte dei Comuni di personale a tempo determinato, indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse con la predetta consultazione.

Non saranno rimborsate spese di personale inerenti contratti che non diano luogo a rapporto di lavoro subordinato con l'ente stesso, con l'acquisizione dello status di pubblico dipendente.

E' ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alle consultazioni.

D - Spese relative agli stampati e manifesti non forniti dalla Regione

Il rimborso è limitato agli eventuali stampati, o prodotti di software sostitutivi, e manifesti indispensabili per le necessità del servizio elettorale, alla cui fornitura si debba provvedere a cura dei singoli Comuni.

E - Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine, nonché per il collegamento con le sezioni elettorali ed il recapito dei plichi elettorali.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi noleggiati ovvero di proprietà del Comune. Le spese devono essere debitamente documentate e ritenute congrue dal competente funzionario dell'ente.

Sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

I rimborsi spesa inerenti i collegamenti corrisposti al personale e rendicontati sono ammissibili solo se compiutamente disciplinati in provvedimenti dell'ente.

La casistica sopra riportata comporta, come si vede, anche l'esposizione di rimborsi per spese non soggette a fatturazione (es rimborsi spesa per collegamenti corrisposti al personale).

In tali casi :



GIUNTA REGIONALE

- Nella colonna "Ditta fornitrice", sarà riportato il nominativo del percettore;
- Nella colonna "Numero e data fattura", saranno indicati gli estremi del documento giustificativo della spesa ed, in sequenza, del provvedimento che la liquida;
- Nella colonna "Descrizione fornitura o servizio", oltre a tale descrizione, sarà sinteticamente esplicitato il motivo della non soggezione a fattura (ad es, nel caso dei rimborsi anzidetti: rimborso spese per collegamento con i seggi a personale dipendente).

F - Spese per gli adempimenti previsti dalla disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

G - Spese per l'allestimento dei seggi

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, ivi compresa quella per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. L'eventuale affitto di locali destinati ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni del seggio. La spesa deve essere dichiarata congrua dal competente funzionario dell'ente e il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto.

H - Spese postali e telegrafiche inerenti le consultazioni


Tra le spese postali e telegrafiche sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

Qualora non fossero aperti gli appositi conti di credito con oneri a carico delle regione, nel suddetto modello sono da riportare, purché documentate, le spese postali e telegrafiche strettamente inerenti le consultazioni, che i comuni, anziché addebitare a detti conti di credito, devono anticipare. Vi sono comprese quelle per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.

I - Altre spese.

Sono ammesse a rimborso altre spese non contemplate nella casistica precedente, a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua dai competenti funzionari, per i quali sia dimostrabile, con formale documentazione, l'oggettiva necessità per l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione.

Tra le "Altre spese" rientrano anche gli oneri effettivamente sostenuti per i collegamenti telefonici straordinari nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In caso di utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi.



GIUNTA REGIONALE

Sono rimborsate, e vanno dichiarate sempre nella categoria “*Altre spese*”, anche le eventuali spese per buoni pasto distribuiti ai dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali che effettuano turni di lavoro straordinario, ove ne abbiano diritto a norma di contratto.

Non sono rendicontabili e, quindi, non ammesse a rimborso le spese inerenti a:

- Personale ATA delle scuole : dal 2009, le istruzioni ministeriali non contemplano l'ammissibilità a rimborso delle spese suddette. Per le *consultazioni regionali*, esse non potranno, quindi, essere rimborsate, dal momento che, per determinare detta ammissibilità, la Regione si conforma alla circolari ministeriali, come da premessa della dgr che approva le presenti direttive e punto 5 che segue;
- stampati, manifesti e software di sporadico uso e scarso contenuto;
- fornitura di nuove cabine elettorali;
- fornitura di nuovi tabelloni per affissioni di propaganda elettorale;
- fornitura di bandiere, transenne, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali, né quella per l'affitto di locali comunali per dette sezioni o per quelli adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale;
- ricariche telefoniche, data l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
- le spese per la consegna delle tessere elettorali, anche tramite il servizio postale;
- oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

4. Modalità di rendicontazione delle spese elettorali alla Regione da parte dei comuni in cui si svolgono solo elezioni regionali.

Per i Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, il rendiconto delle spese elettorali sostenute dal Comune deve essere presentato alla Regione compilando i moduli di seguito specificati (Allegati 1 e 2 al presente documento), debitamente sottoscritti dai Responsabili degli Uffici Elettorale e Ragioneria. Non si considerano debitamente sottoscritti il modulo 1 ed i prospetti del modulo 2, nonché l'eventuale apposita dichiarazione richiesta al precedente punto 2), nei quali, pur essendo apposta la firma, non siano, comunque, indicate in modo leggibile leggibile della qualifica e del nominativo del sottoscrittore.

- Mod. 1 – Riepilogo generale delle spese

Il modulo contiene il riepilogo, articolato per categoria, delle spese elettorali di cui si chiede il rimborso alla Regione.

Esso è corredato, inoltre, delle seguenti dichiarazioni:



GIUNTA REGIONALE

- da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale: che tutte le spese sono pertinenti agli adempimenti organizzativi delle elezioni regionali;
- da parte del Responsabile della Ragioneria:
 - ✓ che le spese esposte nel prospetto sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune,
 - ✓ che sono state rispettate le formalità e i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme riguardanti gli acquisti e la specifica materia contrattuale,
 - ✓ che le tipologie di spesa sono comprese fra quelle esclusivamente previste dalle leggi e circolari in materia,
 - ✓ che non si hanno altre spese per le quali chiedere il rimborso.

L'importo indicato nella casella relativa al "Totale" di ciascuna categoria di spesa deve essere scritto con le prime due cifre decimali. Nella casella che indica il "Totale" delle spese presentate a rimborso, l'importo deve essere arrotondato all'euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se è inferiore a detto limite.

- Mod. 2 – Prospetti riassuntivi


Il modulo 2 contiene i prospetti esplicativi di ogni singola categoria di spesa indicata nel Modulo 1, secondo il formato in allegato.

Non è richiesta la produzione della documentazione giustificativa delle spese, la quale – in originale – dovrà essere conservata per un quinquennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei rendiconti, presso il Comune, a disposizione dell'Amministrazione Regionale.

5. Termini e modalità di presentazione alla Regione del rendiconto dei Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali

Il rendiconto predisposto secondo le indicazioni del punto 4) che precede deve essere presentato alla competente struttura della Regione Abruzzo entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla data di svolgimento delle consultazioni, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della l.r. 9/2013, a pena di decadenza.

La presentazione, che s'identifica con la spedizione effettuata come di seguito specificato, dev'essere essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, in conformità alle prescrizioni di seguito elencate:
-la spedizione, è effettuata dalla casella P.E.C. intestata all'Ente ed inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: governance.locale@pec.regione.abruzzo.it;



GIUNTA REGIONALE

- quanto spedito dev'essere scannerizzato e trasmessa in formato PDF, con l'obbligo di inviare, contestualmente, la copia non autenticata, scannerizzata ed in formato PDF, di un valido documento d'identità dei sottoscrittori. In caso di apposizione della firma digitale, non sarà necessario allegare la copia del documento d'identità.

-La firma digitale sarà accettata esclusivamente nel formato standard p7m;

-l'invio e la ricezione della documentazione è certificata dal servizio di P.E.C.

Le anzidette modalità di spedizione valgono anche per l'eventuale apposita dichiarazione di cui al precedente punto 2).

6. Modalità di verifica

L'Amministrazione Regionale provvede alla verifica dei rendiconti in base alle norme di legge, alle circolari in materia ed alle indicazioni contenute nel presente documento e dispone la liquidazione delle spese ammesse al rimborso.

L'Amministrazione Regionale può, con richiesta motivata, chiedere ai Comuni di trasmettere, anche integralmente, la documentazione giustificativa del rendiconto presentato o chiarimenti scritti, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione richiesta, ovvero dei chiarimenti scritti.

Viene effettuato, in ogni caso, un controllo a campione sui rendiconti elettorali presentati, mediante estrazione a sorte dei Comuni tenuti ad inviare alla Regione tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Il campione ha un'ampiezza di 30 Comuni, così suddivisi per provincia:

- n. 10 della provincia di L'Aquila;
- n. 10 della provincia di Chieti;
- n. 5 della provincia di Pescara;
- n. 5 della provincia di Teramo.

Ai Comuni estratti è assegnato il termine di 30 giorni per l'invio della documentazione giustificativa. In caso di inottemperanza, non si procede al rimborso delle somme rendicontate fino alla presentazione della documentazione.

7. Richiesta documentazione integrativa

In caso di incompletezza della documentazione richiesta al punto 4), l'integrazione della documentazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso il termine assegnato, l'Amministrazione Regionale procede alla determinazione della somma da rimborsare sulla base della documentazione già acquisita.



GIUNTA REGIONALE

La competente struttura regionale potrà anche richiedere agli enti estratti per il controllo o a quelli destinatari di richieste di chiarimenti l'elaborazione e produzione di prospetti analitici e/o riepilogativi di talune categorie di spese, non inclusi tra quelli dianzi indicati, sottoscritti dal competente responsabile, assegnando un congruo termine per la presentazione. La mancata presentazione di tali prospetti comporterà, per le spese da essi contemplate, le conseguenze di cui al precedente punto 6) ed al precedente periodo del presente punto 7).

8. Modalità pe l'invio di quanto richiesto ai punti 6) e 7)

La documentazione ed i prospetti di cui ai punti 6) e 7) che precedono sono presentati in cartaceo.

----- 0 -----

Allegati:

- Mod. 1 – *Riepilogo generale delle spese*
- Mod. 2 – *Prospetti riassuntivi*